

PMI Multirischi per l'imprenditore

Assicurazione multirischi dell'imprenditore

In allegato i seguenti documenti:



- **SET INFORMATIVO** comprensivo di:
 - DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
 - DIP aggiuntivo Danni
 - Condizioni di Assicurazione comprensive dei Glossario redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti
- **MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO**
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione multirischi dell'imprenditore


ARCA ASSICURAZIONI

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: PMI Multirischi per l'imprenditore

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è dedicata alla piccola impresa artigianale e/o commerciale ed offre diverse garanzie per una copertura completa del fabbricato quali ad esempio i danni da Incendio del fabbricato e del contenuto, furto del contenuto, eventi atmosferici e altri danni.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio:** assicura contro i danni materiali e diretti al fabbricato e al suo contenuto a seguito di incendio, fulmine, esplosione e altri danni. Ad integrazione della garanzia base la sezione prevede delle garanzie speciali e facoltative.
- ✓ **Furto e rapina:** copre in caso di furto di beni facenti parte del contenuto a opera di soggetti introdottisi nei locali in modo fraudolento. Ad integrazione della garanzia base la sezione prevede delle garanzie facoltative.
- ✓ **Vetri e cristalli:** risarcisce e spese, comprensive di quelle per il trasporto e l'installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre rotte in seguito a fatto accidentale o di terzi.
- ✓ **Elettronica:** indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso dalla documentazione contrattuale. Ad integrazione della garanzia base la sezione prevede delle garanzie facoltative.
- ✓ **Responsabilità Civile:** indennizza i danni involontariamente cagionati a terzi dall'assicurato o dai i prestatori di lavoro in conseguenza di un fatto illecito verificatosi in relazione all'attività esercitata e descritta in polizza. Ad integrazione della garanzia base la sezione prevede delle condizioni particolari.

La Compagnia presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale / somma assicurata)



Che cosa NON è assicurato?

- X I danni cagionati con dolo del contraente, dell'assicurato
- X Non sono assicurabili i fabbricati che non abbiano strutture portanti verticali e le pareti esterne devono essere in materiali incombustibili.
- X Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, qualsiasi altra persona, parente o affine, con lui stabilmente convivente, il legale rappresentante, gli amministratori, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino in rapporti di dipendenza con l'assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie di cui sotto sono prestate con l'applicazione di franchigia (costo del sinistro, in cifra fissa, che rimane a carico del contraente) e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni (situazioni non comprese nella garanzia) quali, a titolo di esempio:

- ! **Incendio:** i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- ! **Furto e rapina:** i danni verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio organizzato, sommosse, a meno che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi.
- ! **Vetri e cristalli:** i danni derivanti da vizi di costruzione, difettosa installazione o mancanza di manutenzione.
- ! **Elettronica:** sono esclusi: macchinari, attrezzature e arredamento in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione.
- ! **Responsabilità Civile:** i danni da furto.



Dove vale la copertura?

- ✓ La polizza vale per il fabbricato ubicato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
- ✓ **Responsabilità Civile:** vale per i danni che avvengano in tutti i Paesi Europei.



Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla Compagnia ai fini della valutazione del rischio da assicurare, devono essere necessariamente esatte e complete.
- Nel corso del contratto, devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché conservarne i residui per il corretto espletamento della perizia.



Quando e come devo pagare?

Il premio dovuto per la polizza è annuale. Il pagamento del premio può avvenire, secondo i casi, tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario di riferimento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza è annuale e può essere stipulata con o senza tacito rinnovo. La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; diversamente, ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio è andato a buon fine. Qualora il contratto sia stipulato con tacito rinnovo, la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno, fino a quando non ne verrà data disdetta. Qualora il contratto sia stipulato senza tacito rinnovo, la copertura cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel contratto.



Come posso disdire la polizza?

Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo, la disdetta deve essere inviata alla Compagnia, tramite lettera raccomandata all'indirizzo Arca Assicurazioni, via del Fante, 21 - 37122 Verona alla Compagnia e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Assicurazione multirischi dell'imprenditore

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)


ARCA ASSICURAZIONI

Prodotto: PMI Multirischi per l'imprenditore
18 Giugno 2026 - ultima edizione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SOCIETÀ - Arca Assicurazioni S.p.A. ha sede legale in via Del Fante n. 21 - 37122 Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it; pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00123. Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2025, il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a € 213,2 milioni e il risultato economico a € 61,0 milioni di euro. L'Impresa presenta un indice di solvibilità pari a 2,85 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al 31 dicembre 2025 è disponibile sul sito www.arcassicura.it (sezione "Mondo Arca", "Numeri").

Al contratto si applica la Legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

I successivi rinvii a sezioni, pagine e articoli si riferiscono alle Condizioni di Assicurazione

A integrazione di quanto riportato nel DIP Danni

Incendio a scelta tra

"Garanzia base A": Sezione 1, Art. 1.1.1, pg.8 di 38

"Garanzia base B": Sezione 1, Art. 1.1.2, pg.8 di 38

Furto e rapina a scelta tra

"Garanzia base A": Sezione 2, Art. 2.1.1, pg.17 di 38

"Garanzia base B": Sezione 2, Art. 2.1.2, pg.17 di 38

"Furto e rapina commessi con utilizzo di veicoli ricoverati nei locali": Sezione 2, Art. 2.3.3, pg.19 di 38

"Franchigia per enti di categoria di rischio A": Sezione 2, Art. 2.3.5, pg.19 di 38

"Furto di veicoli a motore": Sezione 2, Art. 2.3.6, pg.19 di 38

Vetri e Cristalli

"Garanzie": Sezione 3, Art. 3.1.0, pg.24 di 38

Elettronica

"Garanzia base": Sezione 4, Art. 4.1.0, pg.26 di 38

Responsabilità civile a scelta tra

"Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)": Sezione 5, Art. 5.1.1, pg.31 di 38

"Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)": Sezione 5, Art. 5.1.2, pg.31 di 38

"Responsabilità personale dei dipendenti": Sezione 5, Art. 5.1.3, pg.31 di 38

Condizioni particolari

(Integrano la Normativa R.C.T. quando questa riguardi uno o più dei rischi sotto indicati)

"Danni ai veicoli in consegna o custodia": Sezione 5, Art. 5.4.1, pg.35 di 38

"Lavori di ristrutturazione di fabbricati": Sezione 5, Art. 5.4.2, pg.35 di 38

"Lavoro in subappalto (escluso edilizia)": Sezione 5, Art. 5.4.3, pg.35 di 38

"Gommisti": Sezione 5, Art. 5.4.4, pg.35 di 38

"Parrucchieri, centri di estetica": Sezione 5, Art. 5.4.5, pg.35 di 38

"Lavanderie, tintorie e stirerie": Sezione 5, Art. 5.4.6, pg.36 di 38

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Incendio

"Eventi Sociopolitici (non operanti per le garanzie facoltative "Rischio Locativo" e "Ricorso Terzi")": Sezione 1, Art. 1.2.1, pg.9 di 38

"Eventi Atmosferici (non operanti per le garanzie facoltative "Rischio Locativo" e "Ricorso Terzi")": Sezione 1, Art. 1.2.2, pg.9 di 38

"Sovraccarico di neve" (non operanti per le garanzie facoltative "Rischio Locativo" e "Ricorso Terzi"): Sezione 1, Art. 1.2.3, pg.10 di 38

Fenomeni elettrici: Sezione 1, Art. 1.2.4, pg.10 di 38

"Rischio locativo": Sezione 1, Art. 1.3.1, pg.10 di 38

"Ricorso terzi": Sezione 1, Art. 1.3.2, pg.11 di 38

"Merchi in refrigerazione": Sezione 1, Art. 1.3.3, pg.11 di 38

"Danni da interruzione dell'attività": Sezione 1, Art. 1.3.4, pg.11 di 38

Furto e rapina

"Somma integrativa per portavalori": Sezione 2, Art. 2.2.1, pg.18 di 38

"Valori in cassaforte": Sezione 2, Art. 2.2.2, pg.18 di 38

Elettronica

"Fenomeno elettrico": Sezione 4, Art. 4.2.1, pg.26 di 38

"Maggiori costi": Sezione 4, Art. 4.2.2, pg.26 di 38

"Supporti di dati": Sezione 4, Art. 4.2.3, pg.27 di 38

Responsabilità civile a scelta tra

"R.C. postuma per autofficine, carrozzerie ed elettrauto (escluso gommisti)": Sezione 5, Art. 5.5.1, pg.36 di 38

"R.C. postuma per altre attività, compresi idraulici ed imbianchini (escluso edilizia)": Sezione 5, Art. 5.5.2, pg.36 di 38

"Danni da furto (per edilizia)": Sezione 5, Art. 5.5.3, pg.36 di 38

"Danni da inquinamento accidentale": Sezione 5, Art. 5.5.4, pg.36 di 38



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal Dip danni.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:

INCENDIO – esclusi danni: causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate; causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione e, se l'assicurazione non è estesa alla Garanzia Speciale 1.2.1, da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio; causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; da furto, rapina, occupazione abusiva; indiretti; subiti dalle merci in refrigerazione, se l'assicurazione non è estesa alla Garanzia Facoltativa 1.3.3, per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di produzione del fluido frigorifero, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione; causati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente; Macchinario, attrezzature e arredamento in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione. Garanzia base A - Azione del fulmine danni di fenomeno elettrico a impianti, macchine, apparecchiature e circuiti sia elettrici sia elettronici. Scoppio ed esplosione causati da ordigni esplosivi. Caduta di aeromobili, di velivoli spaziali, loro parti o cose da questi trasportate ordigni esplosivi e/o radioattivi. Fumo, gas, vapori fuoriusciti accidentalmente per quasto improvviso negli impianti per la produzione del calore se gli impianti non sono collegati mediante adeguate condutture ed appropriate canne fumarie. Garanzia base B - da gelo, umidità e stillicidio; derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni; derivanti da traboccamenti o rigurgiti di fognature; provocati da colaggi e rotture degli impianti automatici di estinzione; alle merci la cui base di impilamento è posta ad una altezza inferiore a cm.12 dal suolo, ad eccezione di quelle poste su pallets e di quelle in esposizione. Demolizione, sgombero e smaltimento dei residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata materiali tossici nocivi e radioattivi. Eventi Sociopolitici da appropriazione indebita, truffa, smarrimento, furto, rapina, concussione, saccheggio, estorsione o imputabili ad ammanni di qualsiasi genere; verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto; causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione dei prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazioni od omissioni di controlli o manovre. Eventi Atmosferici se non violenti; subiti dalle cose all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; causati da cedimento, smottamenti e franamenti del terreno, da valanghe, da slavine, da gelo e neve, da rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli od accumuli esterni di acqua, fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua dalle usuali sponde, ancorché verificate a seguito dei fenomeni di cui sopra. Intasamento delle grondaie e dei pluviali se non causato da grandine. Vetrare, lucernari, verande, fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nella copertura o nei serramenti quanto in essi contenuto. Sovraccarico di neve danni causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia e ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento; nel caso in cui il fabbricato non sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve. Fenomeno elettrico causati da usura o carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente all'atto della stipulazione della polizza e quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore. Ricorso terzi a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, comprese le cose trasportate sui mezzi stessi; conseguenti a inquinamento dell'ambiente, dell'aria, dell'acqua o del suolo.

FURTO E RAPINA - esclusi danni: verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, esplosioni, emanazioni di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a meno che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi; verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio organizzato, sommosse, a meno che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi; agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente; commessi o agevolati con dolo:- da persone che abitano con l'Assicurato od il Contraente o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;-da persone legate all'Assicurato o Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale;-dagli incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono; verificatisi in occasione di incendio, esplosione, implosione o scoppio, anche se provocati dall'autore del sinistro; indiretti; da furto dei "Valori", se assicurati, quando i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 8 giorni consecutivi, se avvenuto a partire dalle ore 24 dell'ottavo giorno; da furto del contenuto avvenuto dopo le ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono più di 45 giorni consecutivi incustoditi; "Macchinario, attrezzature e arredamento" in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione. Garanzia base A - danni materiali e diretti dovuti alla perdita o al danneggiamento del "Contenuto" "Cose particolari". Garanzia base B - merci diverse da quelle previste dall'attività esercitata preziosi. Somma integrativa per

portavalori – estorsione se la consegna dei valori non avviene all'interno dei locali. Furto di veicoli a motore le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto lasciato all'interno del veicolo. Danni di furto quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i mezzi di chiusura dei locali. **VETRI E CRISTALLI** - esclusi danni: causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni e mareggiate; causati da esplosioni, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente; derivanti da vizi di costruzione, difettosa installazione o mancanza di manutenzione; avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria o di riadattamento dei locali nei quali si svolge l'attività esercitata; scheggiature e le rigature. **ELETTRONICA** – esclusi danni: causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate; causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; causati con dolo dall'Assicurato o Contraente; di incendio, fulmine, scoppio, implosione, esplosione, di bagnamento, di furto o di tentativo di furto e per smarrimenti; di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento; per i quali deve rispondere il costruttore o il fornitore, limitatamente al componente difettoso, o il manutentore; verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi e di traslochi; dovuti a mancata manutenzione o ad uso improprio non derivante da errata manovra o da imperizia o da negligenza; attribuibili a difetti noti all'Assicurato od al Contraente all'atto della stipulazione della polizza; a fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; di fenomeni elettrici in genere. Sono escluse le "Apparecchiature elettroniche" in leasing qualora già coperte da apposita assicurazione. Fenomeno elettrico impianti non difesi da sistemi di protezione contro le sovratensioni, le oscillazioni della tensione di rete e le interruzioni dell'alimentazione elettrica; costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne. Maggiori costi dovuti a: limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivante da provvedimenti di Governo o di altra Autorità; eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato o del Contraente per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato; modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato; danni ai supporti di dati; ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati. Supporti di dati costi derivanti da perdite o alterazioni di dati senza danni materiali e diretti a supporti e da cestinatura per svista. **RESPONSABILITÀ CIVILE** - esclusi i danni: che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita e quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione; da furto; da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti; alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si esplicano i lavori ed alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi; cagionati da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori e i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; da detenzione o impiego di esplosivi non detenuti in conformità alle norme vigenti in materia; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati; di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile; da assunzione volontaria di responsabilità e non direttamente dalla legge; a condutture ed impianti sotterranei in genere ed a quelli ad essi conseguenti; arrecati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvale nell'esercizio dell'attività; derivanti da attività esercitate dall'Assicurato ad eccezione di quelle indicate nella scheda di polizza; danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, di terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto. **Garanzia R.C.T.** - Responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato datore di lavoro. Danni derivanti da detenzione ed impiego di carrelli elevatori, macchinari ed impianti, non usati per conto proprio, per le attività descritte in polizza, nell'ambito delle relative aree private. Infurti subiti in occasione di lavoro malattie professionali. Danni derivanti da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento merce, da lavori di installazione, manutenzione e riparazione presso terzi delle cose vendute (per attività commerciali) danni alle cose oggetto delle predette attività. Danni derivanti da organizzazione di gite aziendali danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e quelli imputabili al vettore. Danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'Assicurato o da lui detenuti cose di terzi in consegna o custodia dell'Assicurato a qualsiasi titolo. Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni danni da incendio e mancato uso. Danni corporali cagionati alle persone trasportate conducente, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente. Responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali e degli impianti esterni ed interni dell'Attività assicurata per la manutenzione straordinaria ogni, responsabilità diversa da quella dell'Assicurato quale committente dei lavori; responsabilità derivanti al committente ai sensi del D.Lgs.494/96; spargimenti d'acqua o rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture; umidità, stitilicidio e insalubrità dei locali. Danni cagionati ad autoveicoli e motoveicoli di terzi e/o dei dipendenti dell'Assicurato, posteggiati negli spazi di pertinenza dell'attività assicurata danni cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi. Danni alle cose sollevate ed alle cose oggetto di carico e scarico danni derivanti dalle anzidette operazioni effettuate da imprese edili, da attività svolte nei cantieri edili e quelle inerenti ai lavori di montaggio di carpenteria in genere. Danni alle cose che l'Assicurato ha in consegna danni derivanti da incendio e furto. Danni cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione derivanti da loro vizio originario e quelli da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano. Per i prodotti alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria venduti o somministrati nello stesso esercizio encefalopatia spongiforme. Uffici responsabilità inerente all'attività commerciale o professionale. Danni ai veicoli in consegna o custodia da incendio e furto. Lavoro in subappalto malattie professionali. Lavanderie, tintorie e stirerie danni conseguenti a smarrimento o furto delle cose consegnate. R.C. postuma per autofficine, carrozzerie ed elettrauto danni da mancato uso o disponibilità del veicolo. R.C. postuma per altre attività, compresi idraulici ed imbianchini veicoli a motore, natanti e loro parti; danni agli impianti, apparecchiature e/o cose installate, riparate, manutentute e qualsiasi spesa inerente la sostituzione o la riparazione degli stessi; danni conseguenti a mancato uso o disponibilità degli impianti, apparecchiature e/o cose installate, riparate o manutentute.

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti o Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo

Franchigie – INCENDIO: Acqua condotta, Fenomeno elettrico: € 150,00. **FURTO E RAPINA:** Enti di categoria di rischio A: 10%. **ELETTRONICA:** Garanzia base: € 100,00; Fenomeno elettrico (senza protezione degli impianti) e Supporto di dati: € 250,00; Maggiori Costi: 5%. **RESPONSABILITÀ CIVILE:** Vigilanza con impiego di cani, Danni a mezzi sotto carico e scarico, Veicoli posteggiati e Lavanderie stirerie: € 100,00; Proprietà / Conduzione di fabbricati (per spargimento di acqua), Lavori di ristrutturazione di fabbricati, Postuma per altre attività (per danni a cose): € 250,00. Danni da inquinamento accidentale: € 2.500,00.

Scoperti – INCENDIO: Eventi atmosferici, Eventi sociopolitici, Sovraccarico neve e Merci in refrigerazione: 10% minimo € 250,00. **FURTO E RAPINA:** Sottrazione valori, Somma integrativa portavalori: 10%. Furto e rapina commessi con utilizzo di veicoli ricoverati nei locali e Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura dei locali (se i mezzi di chiusura non sono conformi): 20%. **RESPONSABILITÀ CIVILE:** Lavori presso terzi: 10% minimo € 100,00. Danni da incendio a cose di terzi,

Interruzione attività, Danni a cose sotto carico e scarico, Danni a cose in consegna, Gommisti: 10% minimo € 250,00. Danni ai veicoli in consegna e custodia. Postuma per autofficine (per danni a terzi) e Danni da furto (per edilizia): 20% minimo € 250,00.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto PMI MULTIRISCHI IMPRENDITORE è rivolto a tutte le piccole/medie imprese commerciali che desiderino assicurarsi contro Incendio, Furto e Rapina e Responsabilità Civile



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 21,00% del Premio imponibile

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A., Reclami, Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317, reclami@arcassicura.com . I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle <u>liti transfrontaliere</u> è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale. Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquote d'imposta: Incendio: 22,25%. Furto: 22,25%. Vetri e cristalli: 22,25%. Elettronica: 22,25%. Responsabilità civile: 22,25%. Tassazione delle prestazioni assicurate. Non prevista.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.arcassicura.it/informativa-oblio-oncologico .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PMI MULTIRISCHI PER L'IMPRENDITORE

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Indice:

Glossario	p. 2
Condizioni di Assicurazione	p. 6
Sezione 1 - Incendio	p. 8
Sezione 2 - Furto e rapina	p. 17
Sezione 3 - Vetri e cristalli	p. 24
Sezione 4 - Elettronica	p. 26
Sezione 5 - Responsabilità Civile	p. 31

Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si intende per:

ADDETTI:

il titolare, i soci, i familiari coadiuvanti, gli apprendisti e i dipendenti iscritti a libro paga, nonché lavoratori interinali e parasubordinati.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:

per apparecchiature elettroniche si intendono:

- a) i sistemi elettronici di elaborazione dati, computer e relative unità periferiche;
- b) i registratori di cassa, bilance elettroniche, fatturatrici, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare, telescriventi, fax, fotocopiatrici, impianti telefonici, citofoni e di allarme.

Il tutto presso l'ubicazione indicata in polizza e a uso esclusivo dell'attività esercitata e indicata in polizza.

ASSICURATO:

la persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

ATTIVITÀ:

l'attività svolta dall'assicurato dichiarata in polizza, compreso: lo svolgimento di attività preliminari e complementari; lo svolgimento di attività accessorie; la proprietà del fabbricato e/o la conduzione del fabbricato nel quale si svolge l'attività, compresi gli uffici staccati; la proprietà e/o la conduzione dei terreni sui quali esiste il complesso produttivo, compresi alberi, vegetazione e attrezzature ivi esistenti, compresa la quota parte della proprietà comune.

CASSAFORTE:

mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- pareti e battente in acciaio di adeguato spessore atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari;
- movimenti di chiusura a chiave e/o combinazione;
- peso non inferiore a 200 kg o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro nel quale è incassata in modo che non possa essere sfilata senza la demolizione del muro stesso.

COMMESSI:

persone, diverse dagli addetti esclusi i subappaltatori, che per incarico dell'assicurato, anche in via occasionale, partecipano all'attività.

CONTENUTO:

l'insieme di "merci", "macchinario, attrezzature, apparecchiature elettroniche e arredamento" e "cose particolari".

CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

COSE (limitatamente all'assicurazione Responsabilità Civile):

sia gli oggetti materiali sia gli animali.

COSE PARTICOLARI:

documenti anche di archivio, disegni, registri, microfilms, fotocolors, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. Il loro valore è dato dal costo necessario per la loro integrale ricostruzione.

DANNO DIRETTO:

il danno materiale subito direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

DANNO MATERIALE:

la distruzione totale o parziale di un bene materiale.

ESPLODENTI:

sostanze o prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo a esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;
- c) gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONE:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO:

la costruzione edile costituente l'insieme dei locali adibiti all'esercizio dell'attività assicurata incluse le minori dipendenze. Sono compresi:

- fissi, infissi e opere di fondazione o interrato; impianti idrici e igienici, impianti fissi per l'illuminazione, impianti fissi di riscaldamento del fabbricato, impianti fissi di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, recinzioni e cancelli, altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes e rivestimenti, nonché opere di abbellimento che non abbiano valore artistico; escluso quanto descritto nella definizione di "macchinario, attrezzature e arredamento";
- la quota delle parti di immobile costituenti proprietà comune;
- le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal proprietario del fabbricato.

FRANCHIGIA:

la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato.

FURTO:

impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

IMPLOSIONE:

il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

INCENDIO: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO:

la prestazione in denaro dovuta da Arca Assicurazioni in caso di sinistro.

INFIAMMABILI:

gas combustibili nonché sostanze non esplosive aventi un punto di infiammabilità inferiore a 55°C. Il punto di infiammabilità si determina in base alla norma di cui al D.M. 17 dicembre 1977.

LASTRE:

lastre piane e curve di cristallo e di vetro; specchi posti all'interno dei locali destinati all'attività esercitata; iscrizioni su vetrine, porte o finestre. Sono comprese, inoltre, le insegne, anche se di materiale plastico rigido, installate sia all'interno sia all'esterno del fabbricato.

LASTRE ANTISFONDAMENTO:

lastre costituite da più strati di vetro accoppiati tra loro, con interposto uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm; oppure costituite da uno strato di materiale sintetico di spessore non inferiore a 6 mm.

LUOGO DI LAVORO:

qualsiasi locale o gruppo di locali ove l'assicurato esercita l'attività professionale (a titolo esemplificativo, ufficio, esercizio commerciale, laboratorio, stabilimento, capannone).

MACCHINARIO, ATTREZZATURE E ARREDAMENTO:

macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; mezzi di sollevamento, traino e trasporto (esclusi quelli iscritti al P.R.A.), pesa; mobilio e arredamento industriale compresi i soppalchi, mobilio d'ufficio, cancelleria, stampati, macchine d'ufficio, insegne luminose, effetti personali dei dipendenti (esclusi preziosi, valori e oggetti d'arte), apparecchiature elettroniche, impianti non inclusi nella definizione di "fabbricato"; purché di valore unitario non superiore a Euro 7.500: tappeti, "oggetti d'arte" e quadri. È escluso quanto previsto nella definizione "cose particolari". Sono comprese anche le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal conduttore non proprietario del fabbricato.

MATERIALE INCOMBUSTIBILE:

si considera tale la sostanza e/o il prodotto che alla temperatura di 750°C non dà luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.

MERCI:

materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'attività aziendale semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, "infiammabili" e "merci speciali" proprie dell'attività, oggetti di carattere promozionale. Sono esclusi "preziosi", "valori" e "oggetti d'arte". I beni di terzi, oggetto dell'attività esercitata, sono parificati a "merci".

MERCI SPECIALI:

- cellulose (grezza e oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

OGGETTI D'ARTE:

quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte e/o collezioni d'antichità o numismatiche o filateliche e singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico.

POLIZZA:

il documento che prova il contratto di assicurazione e che è sottoscritto dal contraente/ assicurato.

PREMIO:

la prestazione in denaro dovuta dal contraente ad Arca Assicurazioni.

PREZIOSI:

oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:

forma di assicurazione che prevede, in caso di sinistro, il risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma dovuta, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

RAPINA/ESTORSIONE:

sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona.

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il sinistro.

RISCHIO LOCATIVO:

responsabilità dell'assicurato quando non sia proprietario ma sia locatario dei locali del fabbricato adibiti alla attività specificata in polizza.

RISTRUTTURAZIONE:

operazioni di riassetto di un fabbricato consistenti nella demolizione e/o ricostruzione e/o sopraelevazione di parti di esso per modificarne o ripristinarne la funzionalità.

SCIPPO:

furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO:

la percentuale del danno che rimane a carico dell'assicurato.

SCOPPIO:

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

SINISTRO:

il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ:

Arca Assicurazioni S.p.A.

SOLAIO:

il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani dell'edificio, escluse pavimentazioni e soffittature.

SUPPORTO DATI:

materiale intercambiabile per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle apparecchiature elettroniche.

TETTO:

il complesso degli elementi portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

TUTELA LEGALE:

l'assicurazione tutela legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.

UNICO CASO ASSICURATIVO:

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE A NUOVO:

per le garanzie "fabbricato" e "rischio locativo": il costo di ricostruzione di un fabbricato equivalente a quello assicurato, escluso il valore dell'area; per la garanzia "macchinario, attrezzature e arredamento": il costo di sostituzione con macchinario, attrezzature e arredamento nuovi o equivalenti a quelli assicurati.

VALORE COMMERCIALE:

valore delle cose assicurate stimato quale valore a nuovo, dedotto un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

VALORE INTERO:

la forma assicurativa che copre per l'intero valore le cose assicurate. Se al momento del sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

VALORI:

la valuta a corso legale (escluse le monete da collezione), titoli di credito in genere, francobolli (esclusi quelli da collezione), valori bollati, buoni pasto, buoni benzina e ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile dall'assicurato o dal contraente.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

(Valide per tutte le sezioni, salvo che siano espressamente derogate)

Art. 1 - Dati e documenti di polizza

L'assicurazione è prestata sulla base dei dati risultanti dalla scheda di polizza ed è regolata dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo** nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 3 - Aggravamento del rischio

Il contraente o l'assicurato deve dare comunicazione ad Arca Assicurazioni dei mutamenti che aggravano il rischio.

In ogni caso gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Arca Assicurazioni **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo** nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, Arca Assicurazioni provvede alla relativa riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5 - Variazione dell'attività

In caso di mutamenti di attività l'assicurazione rimane sospesa fino a quando l'assicurato/contraente ne abbia dato avviso scritto ad Arca Assicurazioni, fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del rischio.

Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, **l'assicurazione resta sospesa** dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Arca Assicurazioni al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il versamento del premio può essere effettuato mediante addebito sul conto corrente, previa autorizzazione di addebito rilasciata e sottoscritta dal Contraente al momento della stipulazione del contratto. L'eventuale estinzione del conto corrente, o la revoca dell'autorizzazione di addebito, deve essere comunicata ad Arca Assicurazioni entro 30 giorni successivi, comunicando altresì le nuove coordinate bancarie per l'attivazione della procedura RID per il pagamento delle successive rate in scadenza.

Art. 7 - Modifiche

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra l'Assicurato, il Contraente e Arca Assicurazioni devono essere fatte con lettera raccomandata o con altro mezzo certo.

Art. 9 - Altre assicurazioni

In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 10 - Proroga del contratto

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata **spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione**, il contratto di durata non inferiore ad un anno **è prorogato per un anno** e così successivamente.

Art. 11 - Limite massimo dell'indennizzo

Per ogni sinistro, in ogni caso, Arca Assicurazioni non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'art.1914 del Codice Civile, per le spese di salvataggio e quanto, eventualmente, esplicitamente previsto dal contratto.

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Arca Assicurazioni.

Art. 13 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 14 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore.

Sezione 1 - Incendio

Garanzia Base

Art. 1.1.1 - Garanzia base A (operante solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza)

Arca Assicurazioni risarcisce i danni materiali ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) incendio;
- b) azione del fulmine, **esclusi i danni** di fenomeno elettrico a impianti, macchine, apparecchiature e circuiti sia elettrici sia elettronici;
- c) scoppio ed esplosione, **purché non causati** da ordigni esplosivi, implosione;
- d) fumo, gas e vapori provocati da incendio di enti anche non assicurati;
- e) caduta di aeromobili, di velivoli spaziali, loro parti o cose da questi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi e/o radioattivi;
- f) urto di veicoli stradali o natanti (la garanzia è limitata ai danni subiti dal fabbricato ed è operante anche se i veicoli sono di proprietà o in uso all'Assicurato o al Contraente);
- g) onda d'urto sonora prodotta da mezzi aerei per effetto del superamento del muro del suono;
- h) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni;
- i) fumo, gas, vapori fuoriusciti accidentalmente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore purché collegati mediante adeguate condutture ed appropriate canne fumarie;
- j) guasti per impedire o arrestare l'evento dannoso, comprese le spese di salvataggio;
- k) mancata o anormale distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di condizionamento e di riscaldamento, da colaggio e fuoriuscita di liquidi purché conseguenti ad eventi garantiti in polizza.

Art. 1.1.2 - Garanzia base B (operante solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza)

Arca Assicurazioni risarcisce i danni materiali e diretti previsti nella garanzia base A ed inoltre:

- a) i danni provocati da "Acqua condotta":
 - 1. fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici, al servizio del fabbricato pertinente all'attività assicurata;
 - 2. spargimento d'acqua dovuto a rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici di pertinenza dell'intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione.

Arca Assicurazioni rimborsa, **fino al 5%** della somma assicurata alla partita "Fabbricato" e con il **massimo di Euro 2.500**, le spese, conseguenti a sinistro risarcibile per gli eventi suddetti, sostenute per ricercare, riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti del fabbricato nel quale la rottura accidentale si è verificata o interrati negli spazi in uso all'azienda, comprese le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato necessariamente sostenute a questo scopo.

Sono esclusi i danni:

- 1. provocati da gelo, umidità e stillicidio;
- 2. derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni;
- 3. derivanti da traboccamenti o rigurgiti di fognature;
- 4. provocati da colaggi e rotture degli impianti automatici di estinzione;
- 5. alle merci la cui base di impilamento è posta ad una altezza inferiore a cm.12 dal suolo, ad eccezione di quelle poste su pallets e di quelle in esposizione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di **una franchigia di Euro 150**.

- b) i danni causati dagli eventi garantiti a macchinario, attrezzatura, arredamento e merce, quando questi enti si trovano presso terzi o presso fiere o mostre o nei locali costituenti l'abitazione dell'Assicurato o del Contraente.

La garanzia è prestata entro **il limite del 5%** della somma assicurata sulla partita "Contenuto" e con il **massimo indennizzo di Euro 5.000**.

- c) i danni, causati dagli eventi garantiti, a Valori.

La garanzia è prestata entro **il limite del 5%** della somma assicurata sulla partita "Contenuto" e con il **massimo indennizzo di Euro 5.000**.

Arca Assicurazioni risarcisce inoltre, nell'ambito delle somme assicurate, le spese sotto indicate purché conseguenti ad eventi garantiti:

d) per la demolizione, lo sgombero e lo smaltimento (esclusi i materiali tossici nocivi e radioattivi) dei residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata.

La garanzia è prestata entro il limite del 10% dell'indennizzo con il massimo di Euro 10.000;

e) per onorari dei periti, nominati in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano i sinistri.

La garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo con il massimo di Euro 5.000;

f) di rimozione, eventuale deposito presso terzi e ricollocamento delle merci, delle attrezzature e dell'arredamento, indispensabili per eseguire le riparazioni delle parti danneggiate del fabbricato.

La garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo con il massimo di Euro 5.000;

g) per la procedura di ammortamento per titoli di credito.

La garanzia è prestata entro il limite del 5% della somma assicurata sulla partita "contenuto" con il massimo di Euro 2.500;

h) per la riparazione e ricostruzione delle "cose particolari".

La garanzia è prestata entro il limite del 5% della somma assicurata sulla partita "contenuto" con il limite di Euro 5.000;

i) per la perdita delle pigioni o il mancato godimento dei locali danneggiati per un periodo non superiore ad un anno.

La garanzia è prestata entro il limite del 15% dell'indennizzo sulla partita "Fabbricato" e con il massimo di Euro 10.000.

1.2.0 Garanzie Speciali

(operanti solo se richiamate nella scheda di polizza)

Art. 1.2.1 - Eventi Sociopolitici (non operanti per le garanzie facoltative "Rischio Locativo" e "Ricorso Terzi")

Arca Assicurazioni risarcisce:

- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatesi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio;
- gli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulto popolare, sciopero, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. La garanzia è estesa all'occupazione non militare del fabbricato. Se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni l'assicurazione è limitata ai danni da incendio, esplosione, scoppio.

Sono esclusi i danni:

- da appropriazione indebita, truffa, smarrimento, furto, rapina, concussione, saccheggio, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione dei prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazioni od omissioni di controlli o manovre.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al **10% dell'indennizzo stesso con il minimo di Euro 250.**

Arca Assicurazioni non indennizzerà per anno assicurativo una somma superiore all'80% delle somme rispettivamente assicurate alle partite "Fabbricato" e "Contenuto".

Art. 1.2.2 - Eventi Atmosferici (non operanti per le garanzie facoltative "Rischio Locativo" e "Ricorso Terzi")

Arca Assicurazioni risarcisce i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate, dagli eventi sotto elencati, purché siano caratterizzati da violenza riscontrabile, dagli effetti prodotti, su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze:

- 1) grandine;
- 2) vento (sotto forma di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, temporali);
- 3) cose abbattute e cose trasportate dal vento;
- 4) acqua penetrata all'interno del fabbricato;

- a) attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate da vento o grandine;
- b) per intasamento delle grondaie e dei pluviali, causato esclusivamente da grandine.

Sono compresi altresì - con un limite di indennizzo per annualità assicurativa pari **al 10%** della somma assicurata per il fabbricato - i danni ad installazioni esterne quali:

- cancelli, antenne, muri di recinzione;
- tende e relativi sostegni, con un **limite massimo di indennizzo pari a Euro 2.500** per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo;
- vetrate, lucernari, verande, fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nella copertura o nei serramenti (escluso comunque quanto in essi contenuto), col **massimo di Euro 5.000** per sinistro e per anno assicurativo;
- lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica per effetto della grandine, col **massimo di Euro 5.000** per sinistro e per anno assicurativo.

Sono esclusi i danni:

- subiti dalle cose all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- causati da cedimento, smottamenti e franamenti del terreno, da valanghe, da slavine, da gelo e neve, da rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli od accumuli esterni di acqua, fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua dalle usuali sponde, ancorché verificatesi a seguito dei fenomeni di cui sopra.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al **10% dell'indennizzo stesso con il minimo di Euro 250.**

Arca Assicurazioni non indennizzerà per anno assicurativo una somma superiore **all'80%** delle somme rispettivamente assicurate alle partite "Fabbricato" e "Contenuto".

Art. 1.2.3 - Sovraccarico di neve (non operante per le garanzie facoltative "Rischio Locativo" e "Ricorso Terzi")

Arca Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, dei lucernari e serramenti in genere.

Sono comunque esclusi i danni causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia, nonché ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento.

La garanzia non è operante nel caso in cui il fabbricato non sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al **10% dell'indennizzo stesso con il minimo di Euro 250.**

In nessun caso Arca Assicurazioni sarà tenuta a pagare per ogni anno assicurativo un importo superiore **al 20%** della somma complessivamente assicurata per il fabbricato ed il contenuto, con il **massimo di Euro 50.000 per ogni sinistro.**

Art. 1.2.4 - Fenomeno elettrico

Arca Assicurazioni risarcisce i danni materiali e diretti causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati a: impianti, macchine, apparecchiature e circuiti elettrici.

Sono esclusi i danni:

- causati da usura o carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Questa garanzia è prestata a "Primo rischio assoluto" e con **una franchigia di Euro 150.**

Complessivamente, per ciascun sinistro, Arca Assicurazioni non risarcirà importo superiore **al 3%** delle somme rispettivamente assicurate alle partite "Fabbricato" e "Contenuto" **con il massimo di Euro 7.500.**

1.3.0 Garanzie facoltative

(operanti solo se nella scheda di polizza è riportato il relativo capitale assicurato)

Art. 1.3.1 - Rischio locativo

Arca Assicurazioni, nei casi di responsabilità dell'Assicurato previsti dagli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse

previste, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato e adibiti all'attività specificata in polizza, ferma l'applicazione della regola proporzionale nei termini indicati nell'art. 1.6.8 qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore, al momento del sinistro, al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

Art. 1.3.2 - Ricorso terzi

Arca Assicurazioni si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza nella rispettiva partita, delle somme che egli sia tenuto a pagare per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danni materiali cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di quanto stabilito dalla presente Sezione.

Inoltre la garanzia si intende estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo dei beni, nonché di attività in genere, entro il massimo stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

Oltre a quanto previsto dalle Limitazioni (capitolo 1.4.0), sono esclusi i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, comprese le cose trasportate sui mezzi stessi;
- b) conseguenti a inquinamento dell'ambiente, dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Non sono considerati terzi:

- c) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- d) quando l'Assicurato o il Contraente non sia persona fisica, il Legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto c) precedente.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 1.3.3 - Merci in refrigerazione

Arca Assicurazioni si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di polizza, i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno;

conseguente agli eventi garantiti con la presente polizza nonché all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

L'assicurazione è prestata sull'intero valore delle merci in refrigerazione costituenti la somma assicurata.

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia, Arca Assicurazioni rimborsa, entro il limite della somma assicurata, anche le spese necessariamente sostenute per lo smaltimento della merce avariata, con **il limite del 10%** della somma assicurata.

La somma assicurata per questa garanzia rappresenta anche il limite di risarcimento per uno o più sinistri verificatisi nell'anno assicurativo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al **10% dell'indennizzo stesso con il minimo di Euro 250.**

La garanzia ha effetto se la mancata o anomala produzione e/o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore.

Art. 1.3.4 - Danni da interruzione dell'attività

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, per ogni giorno di inattività totale, **con il massimo di giorni 100**, dovuta a sinistro indennizzabile, Arca Assicurazioni rimborsa le spese di carattere fisso ed insopprimibile relative a: salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzioni.

Il rimborso medio giornaliero non potrà essere superiore alla diaria assicurata.

In caso di inattività parziale il rimborso sarà effettuato in proporzione.

1.4.0 Limitazioni

Art. 1.4.1 - Macchinari in leasing

Se non diversamente convenuto, dall'assicurazione **sono esclusi** "Macchinario, attrezzature e arredamento" in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione e, pertanto, gli stessi non concorrono alla determinazione delle cose assicurate.

Art. 1.4.2 - Esclusioni

Sono esclusi, se non diversamente convenuto, i danni:

- a) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;
- b) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione e, se l'assicurazione non è estesa alla Garanzia Speciale 1.2.1, da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio;
- c) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) da furto, rapina, occupazione abusiva;
- e) indiretti, quali quelli derivati dal mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati;
- f) subiti dalle merci in refrigerazione, se l'assicurazione non è estesa alla Garanzia Facoltativa 1.3.3, per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di produzione del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) causati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente.

1.5.0 Normativa

Art. 1.5.1 - Località assicurata

L'assicurazione vale per la località indicata nella scheda di polizza nell'ambito del fabbricato e degli spazi, anche esterni, ad esso pertinenti.

Art. 1.5.2 - Assicurazione per conto di chi spetta

Qualora il fabbricato assicurato per la garanzia base non sia di proprietà del Contraente, in quanto lo stesso agisce in qualità di locatario, rimane convenuto che in caso di sinistro vale quanto disposto all'art. 1.6.1 della presente Sezione.

Art. 1.5.3 - Dolo e colpa grave

Arca Assicurazioni risarcisce i danni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

Art. 1.5.4 - Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio e le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto di stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni, salvo che Arca Assicurazioni dimostri che tali omissioni o inesattezze siano avvenute con dolo o colpa grave.

Ad Arca Assicurazioni spetterà il maggior premio, proporzionale all'eventuale maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 1.5.5 - Trasloco dei beni assicurati

Nel caso l'attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall'art.3 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 1.5.6 - Caratteristiche costruttive ed uso del fabbricato

Ferme restando tutte le altre condizioni di polizza, **le garanzie sono operanti alla condizione che:**

- a) relativamente alle caratteristiche costruttive, il fabbricato abbia:
 - strutture portanti verticali in materiali incombustibili;

- pareti esterne in materiali incombustibili;
- copertura del tetto in materiali incombustibili;
- solai anche in materiali combustibili;
- strutture portanti del tetto anche in materiali combustibili;
- rivestimenti e coibentazioni in materiali incombustibili.

Nelle pareti esterne, nella copertura del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici.

Tali caratteristiche non sono richieste per eventuali tettoie e minori dipendenze staccate, eventualmente esistenti all'interno del recinto del complesso assicurato, purché queste non abbiano area coperta superiore a 1/10 di quella complessiva;

b) relativamente all'uso del fabbricato:

- le attività aggravanti il rischio, diverse da quella esercitata, occupino una superficie non superiore ad 1/3 dell'intera superficie complessiva dei piani del fabbricato (compresi i sotterranei ma escluso il sottotetto).

Ai fini dell'efficacia dell'assicurazione è tollerata la presenza di:

- infiammabili, sia in deposito che in lavorazione, in quantità non superiore a kg. 500;
- merci speciali in quantità non superiore a kg. 500;
- esplosivi, esistenti nei fabbricati e nell'area in uso all'azienda, in quantità non superiore a kg.1.;
- merci di categoria più pericolosa, qualora non superino il 10% del valore di tutte le merci coesistenti.

1.6.0 Sinistri

Art. 1.6.1 - Assicurazione per conto di terzi

La polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Arca Assicurazioni. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. L'accertamento dei danni e dell'indennizzo così effettuato è vincolante anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

Art. 1.6.2 - Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- dare avviso scritto del danno ad Arca Assicurazioni tramite AON. entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, precisandone le modalità;
- far precedere quanto sopra da comunicazione telegrafica o con altro mezzo certo in caso di sinistro grave;
- precisare, appena sia noto, l'importo presumibile dei danni;
- in presenza di fatto di grave entità o presumibilmente doloso, inoltrare denuncia del sinistro all'Autorità competente e trasmetterne copia ad Arca Assicurazioni tramite AON. con l'indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate o distrutte, della loro qualità, quantità e valore;
- mettere a disposizione di Arca Assicurazioni e dei Periti ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno e la sua effettiva consistenza;
- conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento ed alla quantificazione del danno da parte di Arca Assicurazioni senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna.

Art. 1.6.3 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara colpite cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o ne facilita il progresso, **perde il diritto all'indennizzo.**

Art. 1.6.4 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è **concordato direttamente dalle parti** oppure, di comune accordo, **mediante Periti nominati** uno da Arca Assicurazioni ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti possono nominarne un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo e le decisioni saranno prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i

Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito, quella del terzo fa carico per metà al Contraente e per metà ad Arca Assicurazioni.

I Periti devono:

- accertare la causa, la natura e le modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e stabilire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate;
- verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi riportati all'art. 1.6.2 della presente Sezione;
- quando la garanzia non è prestata nella forma a "Primo rischio assoluto", procedere separatamente, per ciascuna partita colpita da sinistro, alla stima del valore degli enti assicurati alla partita stessa al momento del sinistro secondo quanto stabilito dalle condizioni di polizza;
- procedere alla stima del danno con i criteri stabiliti nella polizza;
- procedere, nel caso sia operante la Garanzia facoltativa "Danni da interruzione dell'attività", alla determinazione delle spese di carattere fisso e insopprimibile sostenute nel periodo di inattività.

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola partita. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziale.

I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

Art. 1.6.5 - Stima del danno

L'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri:

- a1) per il "FABBRICATO" ed il "RISCHIO LOCATIVO" è pari al costo di ripristino o alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area;
- a2) per "MACCHINARIO, ATTREZZATURE E ARREDAMENTO" è pari al costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro o per sostituire le cose danneggiate o distrutte con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento. Arca Assicurazioni non corrisponderà somma superiore al doppio del valore commerciale del bene distrutto o danneggiato;
- b) per le "MERCI" si stima il loro valore al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti), meno il valore del residuo e delle merci illese. Nelle lavorazioni industriali le merci sono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali, se dovuti; qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
- c) per le "COSE PARTICOLARI" il danno è pari alle spese sostenute per la loro ricostruzione o riparazione. Il risarcimento sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro;
- d) per i "DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA'" il danno è pari alle spese di carattere fisso e insopprimibile, sostenute durante il fermo dell'attività relative alle voci: salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzione.

Art. 1.6.6 - Valore a nuovo

Nell'ipotesi in cui il bene danneggiato (fabbricato e/o macchinari, attrezzature e arredamento di cui all'art. 1.6.5 lettera a1) e a2) non venga ricostruito o rimpiazzato entro il termine di 18 mesi dal sinistro Arca Assicurazioni corrisponderà il valore commerciale del bene stesso.

L'eventuale differenza tra valore a nuovo e valore commerciale sarà corrisposta dopo la ricostruzione o il rimpiazzo.

Art. 1.6.7 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- Arca Assicurazioni non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire ad Arca Assicurazioni l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 1.6.8 - Somme assicurate - Deroga alla proporzionale

Per il "Fabbricato", il "Rischio Locativo" e per "Macchinario, attrezzatura e arredamento" la garanzia è prestata per il loro "Valore a nuovo" mentre per le "Merci" è prestata per il loro "Valore commerciale" e, pertanto, le somme assicurate dovranno corrispondere a tali criteri di valutazione. Quando non sia specificatamente indicato a "Primo rischio assoluto", la garanzia è prestata a "Valore intero"; in questo caso l'articolo 1907 del Codice Civile (Assicurazione parziale) è applicabile soltanto quando il valore dei beni così stimato al momento del sinistro superi di oltre il 10% la somma assicurata e limitatamente alla parte eccedente la somma assicurata maggiorata del 10%. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse partite.

Art. 1.6.9 - Pagamento dell'indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'indennizzo, Arca Assicurazioni paga quanto dovuto, salvo che:

- a) il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza ad Arca Assicurazioni per il pagamento;
- b) ad Arca Assicurazioni venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione.

Art. 1.6.10 - Anticipo sull'indennizzo

A richiesta del Contraente, l'Assicurato ha diritto di ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dall'Impresa, pari al 50% dell'ammontare presumibile del danno, a condizione che:

- l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti all'art. 1.6.2 "Obblighi in caso di sinistro" e che ne faccia esplicita richiesta;
- non siano state formalizzate contestazioni sulla risarcibilità del danno;
- l'indennizzo presumibile non sia inferiore a Euro 50.000;
- non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).

Arca Assicurazioni sarà obbligata dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque superare Euro 250.000 qualunque sia l'entità del danno stimato, e sarà determinato secondo il criterio "Valore a nuovo", ove previsto, limitatamente alle cose già riparate, rimpiazzate o sostituite al momento della richiesta dell'anticipo. Il pagamento finale avverrà con saldo attivo o passivo.

Art. 1.6.11 - Rinuncia al diritto di rivalsa

Arca Assicurazioni rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente deve rispondere ai sensi di legge, le Società controllate, consociate e collegate, purché l'Assicurato o il Contraente non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile.

Tabella A – INCENDIO

Riepilogo scoperti /franchigie e massimi indennizzi

Capitolo	Garanzia / Argomento	Scoperto/Franchigia	Massimo Indennizzo
Garanzia Base B (art. 1.1.2)	Acqua condotta (art. 1.1.2 /a)	Franchigia Euro 150	5% della somma assicurata sul fabbricato massimo Euro 2.500 per la RICERCA E LA RIPARAZIONE DEL GUASTO.
	Macchinario, attrezzatura, arredamento, merci presso terzi (art. 1.1.2 /b)	=	5% della somma assicurata sul "contenuto" e con il massimo di Euro 5.000
	Valori (art. 1.1.2 /c)	=	5% della somma assicurata sul "contenuto" e con il massimo di Euro 5.000
	Demolizione / Sgombero dei residui del sinistro (art. 1.1.2 /d)	=	10% dell'indennizzo con il massimo di Euro 10.000
	Onorari dei periti (art. 1.1.2 /e)	=	5% dell'indennizzo con il massimo di Euro 5.000
	Rimozione e ricollocamento delle attrezzature (art. 1.1.2 /f)	=	5% dell'indennizzo con il massimo di Euro 5.000
	Procedura di ammortamento titoli (art. 1.1.2 /g)	=	5% della somma assicurata sul "contenuto" e con il massimo di Euro 2.500
	Riparazione e ricostruzione di "cose particolari" (art. 1.1.2 /h)	=	5% della somma assicurata sul "contenuto" e con il massimo di Euro 5.000
	Perdita delle pigioni (art. 1.1.2 /i)	=	15% dell'indennizzo sul "fabbricato" con il massimo di Euro 10.000
Garanzie Speciali (1.2.0)	Eventi Socio – Politici (art. 1.2.1)	Scoperto 10% con il minimo di Euro 250	80% della somma assicurata su "Fabbricato" e "Contenuto"
	Eventi Atmosferici (art. 1.2.2)	Scoperto 10% con il minimo di Euro 250	80% della somma assicurata su "Fabbricato" e "Contenuto" 10% della somma assicurata su "Fabbricato" relativamente a: - Cancelli, antenne e muri di recinzione; - Tende: con il massimo di Euro 2.500; - Vetrate, lucernari, verande e fabbricati aperti ai lati: con il massimo di Euro 5.000; - Lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica per effetto della grandine: con il massimo di Euro 5.000.
	Sovraccarico neve (art. 1.2.3)	Scoperto 10% con il minimo di Euro 250	20% della somma assicurata su "Fabbricato" e "Contenuto", con il massimo di Euro 50.000
	Fenomeno elettrico (art. 1.2.4)	Franchigia Euro 150	3% della somma assicurata su "Fabbricato" e "Contenuto", con il massimo di Euro 7.500
Garanzie Facoltative (1.3.0)	Merci in refrigerazione (art. 1.3.3)	Scoperto 10% con il minimo di Euro 250	=

Sezione 2 – Furto e rapina

2.1.0 Garanzie base

Art. 2.1.1 - Garanzia base A (operante solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza)

Arca Assicurazioni risarcisce i danni materiali e diretti dovuti alla perdita o al danneggiamento del "Contenuto", escluse le "Cose particolari", anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) Furto purché l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
- con rottura, scasso, rimozione, delle difese esterne dei locali o dei relativi mezzi di protezione e di chiusura;
 - con uso di chiavi false, grimaldelli o amesi simili;
 - con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte al Contraente o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia dello smarrimento o della sottrazione alla competente Autorità sino alle ore 24 del quinto giorno successivo;
 - per via diversa da quella ordinaria superando ostacoli o ripari con uso di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - in modo clandestino e abbia asportato la refurtiva a locali chiusi;
- b) Furto commesso:
- attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante senza introduzione nei locali;
 - con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'attività esercitata, senza introduzione nei locali;
 - durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette solo da vetro fisso;
- c) Rapina/Estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- d) Atti vandalici sui beni assicurati, commessi dai ladri in occasione di furto, rapina /estorsione consumati o tentati con il limite del 5% della somma assicurata alla partita "Contenuto" con il massimo di Euro 1.500.

A condizione che le modalità del furto, della rapina o dell'estorsione corrispondano ad una di quelle sopradescritte, Arca Assicurazioni risarcisce inoltre:

- e) I guasti causati dai ladri al fabbricato contenente i beni assicurati in occasione di furto, rapina/estorsione, consumati o tentati. La garanzia è prestata con il limite di Euro 1.000 per sinistro in eccedenza alla somma garantita dalla partita "Contenuto".

Art. 2.1.2 - Garanzia base B (operante solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza)

Arca Assicurazioni risarcisce i danni materiali e diretti previsti dalla Garanzia base A ed inoltre, nell'ambito della somma assicurata, quelli derivanti da:

- a) Furto, rapina/estorsione di "Cose particolari" e di "Supporti dati" inerenti l'attività esercitata. L'assicurazione comprende anche le spese necessarie per la loro ricostruzione e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi; la presente garanzia è prestata sino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata alla partita "Contenuto";
- b) Furto di "Valori"; questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata sul "Contenuto" con un massimo di Euro 2.000.
- c) Furto di "Merci" che dovessero trovarsi temporaneamente presso Terzi o presso fiere o mostre nonché nei locali costituenti l'abitazione dell'Assicurato o Contraente; fermo restando quanto stabilito alla Normativa (capitolo 2.4.0), la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata sul "Contenuto" con un massimo di Euro 2.500; nel caso di fiere o mostre sorvegliate, durante l'orario di chiusura, da apposito servizio di vigilanza continuativo, la garanzia è operante anche qualora i mezzi di chiusura dei locali contenenti le merci abbiano caratteristiche inferiori a quelle descritte alla relativa Condizione della sopracitata Normativa (capitolo 2.4.0).
- d) Sottrazione di "Valori" fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita "Contenuto" con un massimo di Euro 2.000, in conseguenza di rapina o scippo commessi, sia all'interno sia

all'esterno del fabbricato in cui si esercita l'attività assicurata, sulla persona dell'Assicurato o Contraente e degli addetti all'attività stessa. La garanzia si intende prestata nel periodo temporale corrispondente a quello compreso tra due ore prima dell'orario di apertura dell'azienda e due ore dopo quello di chiusura.

La garanzia è inoltre estesa:

- al furto, anche con destrezza, in seguito ad infortunio o improvviso malore delle persone assicurate e nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i valori;
- all'estorsione, purché la consegna dei valori avvenga all'interno dei locali.
- La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% e non vale se la persona che trasporta i valori all'esterno del fabbricato ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.

Arca Assicurazioni rimborsa anche:

- e) le spese di carattere fisso e insopprimibile relative esclusivamente alle voci: salari, stipendi, canoni di locazione e canoni fissi per servizi e/o manutenzione - sostenute dall'Assicurato o Contraente durante il periodo di forzata inattività causata da sinistro indennizzabile in base alle garanzie della presente Sezione; questa garanzia è prestata entro il limite del 10% dell'indennizzo dovuto ai termini di polizza;
- f) gli onorari del perito che l'Assicurato o il Contraente avrà nominato in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano i sinistri con il limite del 5% dell'indennizzo con il massimo di Euro 5.000.

La garanzia base B è estesa, con l'eccezione dei preziosi, anche a merci diverse da quelle previste dall'attività esercitata; per queste merci Arca Assicurazioni corrisponderà un importo non superiore al 10% della somma assicurata alla partita "Contenuto" con il massimo di Euro 5.000.

2.2.0 Garanzie Facoltative

(valide solo se nella Scheda di polizza sono riportati i relativi capitali assicurati)

Art. 2.2.1 - Somma integrativa per portavalori

Arca Assicurazioni, in eccedenza a quanto già previsto all'art. 2.1.2 d) Garanzia base B, assicura, fino alla concorrenza della ulteriore somma garantita alla relativa partita, la perdita dei "Valori" in conseguenza di rapina o scippo commessi, sia all'interno sia all'esterno del fabbricato in cui si esercita l'attività assicurata, sulla persona dell'Assicurato o del Contraente e degli addetti alla attività stessa.

La garanzia si intende prestata nel periodo temporale corrispondente a quello compreso tra due ore prima dell'orario di apertura dell'attività assicurata e due ore dopo quello di chiusura.

La garanzia è inoltre estesa:

- al furto, anche con destrezza, in seguito ad infortunio od improvviso malore delle persone assicurate e nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i valori;
- all'estorsione, purché la consegna dei valori avvenga all'interno dei locali.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% e non vale se la persona che trasporta i valori all'esterno del fabbricato ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.

Art. 2.2.2 - Valori in cassaforte

Arca Assicurazioni assicura contro il furto e la rapina, entro i limiti della somma garantita alla relativa partita, i valori custoditi in cassaforte.

L'assicurazione furto è operante:

- a) se vi sia stato lo scasso della cassaforte all'interno dei locali;
- b) oppure quando vi sia stata l'asportazione totale della cassaforte;
- c) oppure quando la cassaforte venga aperta con uso di chiavi vere sottratte all'Assicurato od al Contraente o ad altre persone che ne abbiano la custodia; la garanzia decorre dal momento della denuncia alle competenti Autorità dell'avvenuta sottrazione, sino alle ore 24.00 del secondo giorno successivo a quello della denuncia stessa.

2.3.0 Limitazioni

Art. 2.3.1 - Macchinario in leasing

Se non diversamente convenuto, dall'assicurazione sono esclusi "Macchinario, attrezzature e arredamento" in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione e, pertanto, gli stessi non concorrono alla determinazione del valore delle cose assicurate.

Art. 2.3.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, esplosioni, emanazioni di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a meno che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio organizzato, sommosse, a meno che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- d) commessi o agevolati con dolo:
 - da persone che abitano con l'Assicurato od il Contraente o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone legate all'Assicurato o Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale;
 - dagli incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono;
- e) verificatisi in occasione di incendio, esplosione, implosione o scoppio, anche se provocati dall'autore del sinistro;
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi, fatta eccezione per le spese di carattere fisso e insopprimibile;
- g) da furto dei "Valori", se assicurati, quando i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 8 giorni consecutivi, se avvenuto a partire dalle ore 24 dell'ottavo giorno;
- h) da furto del contenuto avvenuto dopo le ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono più di 45 giorni consecutivi incustoditi.

Art. 2.3.3 - Furto e rapina commessi con utilizzo di veicoli ricoverati nei locali

Qualora il furto, la rapina o l'estorsione sia commesso utilizzando per l'asportazione delle cose assicurate veicoli di proprietà o in uso al Contraente o all'Assicurato, ricoverati entro la recinzione aziendale, Arca Assicurazioni corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato o del Contraente stesso.

Art. 2.3.4 - Massimo indennizzo

Per ogni sinistro e per ciascuna annualità assicurativa, Arca Assicurazioni non riconoscerà, in ogni caso, somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio e dall'art. 2.1.1 lett. e) per i guasti causati dai ladri al fabbricato.

Art. 2.3.5 - Franchigia per enti di categoria di rischio A

Relativamente alla partita "Contenuto", l'indennizzo viene corrisposto previa detrazione di una franchigia pari al 10% della somma assicurata alla partita stessa, con il massimo di Euro 2.500.

Art. 2.3.6 - Furto di veicoli a motore

Solo quando l'assicurazione sia riferita ai rischi Autorimesse, Officine auto, Autocarrozzerie, la copertura è estesa al furto dei veicoli dei clienti, posti all'interno dei locali, commesso in qualsiasi modo durante le ore di apertura dell'autorimessa con persone addette al servizio. Sono escluse dall'assicurazione le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto lasciato all'interno del veicolo.

2.4.0 Normativa

Art. 2.4.1 - Località assicurata

L'assicurazione vale per il contenuto posto nei locali dell'attività indicata nella scheda di polizza.

Art. 2.4.2 - Trasloco dei beni assicurati

Nel caso l'attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo sia nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.

In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 2.4.3 - Forma Assicurativa

Le Garanzie tutte della presente Sezione sono prestate nella forma a "Primo Rischio Assoluto".

Art. 2.4.4 - Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione Furto è prestata a condizione che l'esercizio contenente i beni assicurati sia posto in uno o più locali, tra loro internamente comunicanti, facenti parte di fabbricato con pareti in muratura, elevato a più piani fuori terra o ad un solo piano purché con soffittatura in cemento armato o laterizio armato senza aperture o con linea di gronda del tetto ad altezza superiore a 4 metri dal suolo e/o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno e che ogni apertura verso l'esterno situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno sia difesa da serramenti di legno, materia plastica rigida, lastre antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili e raggiungibili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate senza effrazione o divaricamento delle relative strutture.

Se l'introduzione avviene attraverso mezzi di chiusura non conformi a quelli sopra indicati, Arca Assicurazioni corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo di danno indennizzabile rimanendo il restante 20% a carico del medesimo Assicurato.

Non sono comunque indennizzabili i danni di furto quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i mezzi di chiusura dei locali.

Art. 2.4.5 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

Arca Assicurazioni non corrisponderà per ciascun anno assicurativo indennizzo superiore alle somme assicurate indicate nella scheda di polizza. Qualora le somme assicurate siano ridotte a seguito di sinistro, Arca Assicurazioni, su richiesta del Contraente, concederà il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso dovrà versare il rateo di premio, calcolato in base all'importo del reintegro, dalla data di richiesta fino alla scadenza dell'anno assicurativo in corso. Il reintegro non pregiudica il diritto di recesso di Arca Assicurazioni (art. 10 delle Condizioni di Assicurazione).

2.5.0 Sinistri

Art. 2.5.1 - Assicurazione per conto di terzi

La polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Arca Assicurazioni.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

L'accertamento dei danni e dell'indennizzo così effettuato è vincolante anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

Art. 2.5.2 - Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- dare avviso scritto del danno ad Arca Assicurazioni tramite AON. entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, precisandone le modalità;
- far precedere quanto sopra da comunicazione telegrafica o con altro mezzo certo in caso di sinistro grave;
- precisare, appena sia noto, l'importo presumibile dei danni;
- inoltrare denuncia del sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia ad Arca Assicurazioni tramite AON. con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose sottratte o danneggiate, della loro qualità, quantità e valore;
- mettere a disposizione di Arca Assicurazioni e dei Periti ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno e la sua effettiva consistenza;

- conservare le tracce del sinistro fino all'accertamento e alla quantificazione del danno da parte di Arca Assicurazioni senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna.

Art. 2.5.3 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, **perde il diritto all'indennizzo**.

Art. 2.5.4 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle parti oppure, di comune accordo, mediante Periti nominati uno da Arca Assicurazioni ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti possono nominarne un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo e le decisioni saranno prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà al Contraente e per metà ad Arca Assicurazioni.

I Periti devono:

- accertare la causa, la natura e le modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e stabilire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate;
- verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi riportati all'art. 2.5.2.;
- procedere alla stima del danno con i criteri stabiliti nella polizza.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziale. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

Art. 2.5.5 - Stima del danno

L'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri:

- per "macchinario, attrezzature ed arredamento" è pari al costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro o per sostituire le cose sottratte con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento; per ciascun oggetto danneggiato non sono riconosciuti costi di riparazione o restauro superiori al costo di sostituzione dell'oggetto stesso;
- per le "merci" il danno è pari alla differenza tra il loro valore stimato al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) e il valore del residuo. Nelle lavorazioni industriali le merci sono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali se dovuti; qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi;
- per "cose particolari" il danno è pari alle spese sostenute per la loro ricostruzione o riparazione; il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.

Art. 2.5.6 - Valore a nuovo

Il pagamento della differenza tra il danno stimato secondo il criterio "Valore a nuovo" e il criterio "Valore commerciale" sarà effettuato a completamento del rimpiazzo o riparazione purché effettuati entro 18 mesi dal sinistro.

Art. 2.5.7 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- Arca Assicurazioni, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire ad Arca Assicurazioni l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 2.5.8 - Pagamento dell'indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'indennizzo Arca Assicurazioni paga quanto dovuto, salvo che:

- a) il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Arca Assicurazioni per il pagamento;
- b) ad Arca Assicurazioni venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione.

Art. 2.5.9 - Coesistenza di più scoperti

In concomitanza di due o più scoperti previsti in polizza, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 30%. Qualora sia prevista una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.

Art. 2.5.10 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne comunicazione ad Arca Assicurazioni tramite AON. appena avutone notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Arca Assicurazioni se il danno è stato risarcito integralmente; se, il danno è stato risarcito solo in parte, il valore delle cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l'Assicurato e Arca. E' in facoltà dell'Assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando ad Arca Assicurazioni l'importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. L'Assicurato ha il diritto di abbandonare ad Arca Assicurazioni le cose che vengono rubate e trovate, trascorsi 4 mesi dalla data di arrivo del sinistro, anche se lo stesso non è ancora stato indennizzato.

Tabella B – FURTO E RAPINA

Riepilogo scoperti /franchigie e massimi indennizzi

Capitolo	Garanzia / Argomento	Scoperto / Franchigia	Massimo Indennizzo
Garanzia Base A (art. 2.1.1)	Atti vandalici (art. 2.1.1 /d)	=	5% della somma assicurata sul “contenuto” con il massimo di Euro 1.500
	Guasti causati dai ladri (art. 2.1.1 /e)	=	Euro 1.000 per sinistro in eccedenza alla somma assicurata sul “contenuto”
Garanzia Base B (art. 2.1.2)	Furto e rapina di “Cose particolari” (art. 2.1.2 /a)	=	10% della somma assicurata sul “contenuto”
	Furto di “Valori” (art. 2.1.2 /b)	=	10% della somma assicurata sul “contenuto” con il massimo di Euro 2.000
	Furto di merci presso terzi (art. 2.1.2 /c)	=	10% della somma assicurata sul “contenuto” con il massimo di Euro 2.500
	Sottrazione di “valori” (art. 2.1.2 /d)	Scoperto 10%	10% della somma assicurata sul “contenuto” con il massimo di Euro 2.000
	Spese fisse e insopprimibili (art. 2.1.2 lett. e)	=	10% dell’indennizzo
	Onorari del perito (art. 2.1.2 lett. f)	=	5% dell’indennizzo con massimo di Euro 5.000
	Merci diverse	=	10% della somma assicurata sul “contenuto” con il massimo di Euro 5.000
Garanzie Facoltative (2.2.0)	Somma integrativa per portavalori (art. 2.2.1)	Scoperto 10%	=
Limitazioni (2.3.0)	Furto e rapina commessi con utilizzo di veicoli ricoverati nei locali (art. 2.3.3)	Scoperto 20%	=
	Enti di categoria di rischio A (art. 2.3.5)	Franchigia 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 2.500	=
Normativa (2.4.0)	Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura dei locali (art. 2.4.4)	Scoperto 20% se i mezzi di chiusura non sono conformi	=
Sinistri (2.5.0)	Coesistenza di più scoperti (art. 2.5.9)	Scoperto massimo 30%	=

Sezione 3 – Vetri e cristalli

3.1.0 Garanzie

Arca Assicurazioni, nell'ambito della somma assicurata, risarcisce:

- le spese, comprensive di quelle per il trasporto e l'installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre rotte in seguito a fatto accidentale o di terzi nonché quelle per la demolizione e lo sgombero dei residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata;
- i danni materiali e diretti al "Contenuto", provocati dalla rottura delle "Lastre" assicurate, fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo dovuto per le spese di cui al punto precedente.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

3.2.0 Limitazione

Art. 3.2.1 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni e mareggiate;
- b) causati da esplosioni, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- d) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- e) derivanti da vizi di costruzione, difettosa installazione o mancanza di manutenzione;
- f) avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria o di riadattamento dei locali nei quali si svolge l'attività esercitata.

Art. 3.2.2 - Massimo indennizzo

Per ogni sinistro e per ciascuna annualità assicurativa, Arca Assicurazioni non riconoscerà, in ogni caso, una somma superiore a quella assicurata, salvo quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile per le spese di salvataggio ed eventualmente quanto previsto dal contratto.

3.3.0 Normativa

Art. 3.3.1 - Località assicurata

L'assicurazione vale per la località indicata nella scheda di polizza.

Art. 3.3.2 - Dolo e colpa grave

Arca Assicurazioni risarcisce i danni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

Art. 3.3.3 - Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato e del Contraente di circostanze aggravanti il rischio e le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni, salvo che Arca Assicurazioni dimostri che tali omissioni o inesattezze siano avvenute con dolo o colpa grave.

Ad Arca Assicurazioni spetterà il maggiore premio, proporzionale all'eventuale maggiore rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 3.3.4 - Forma assicurativa

L'assicurazione è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto".

3.4.0 Sinistri

Art. 3.4.1 - Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di:

- dare avviso scritto del danno ad Arca Assicurazioni tramite AON. entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, precisandone le modalità;
- conservare le tracce del sinistro fino all'accertamento e alla quantificazione del danno da parte di Arca Assicurazioni;
- dare la dimostrazione del danno e della sua effettiva consistenza e, pertanto, dovrà tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire tale dimostrazione.

Art. 3.4.2 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle parti oppure, di comune accordo, mediante Periti nominati uno da Arca Assicurazioni ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti possono nominarne un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo e le decisioni saranno prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà al Contraente e per metà ad Arca Assicurazioni.

I Periti devono:

- accertare la causa, la natura e le modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e stabilire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate;
- verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi riportati all'art. 3.4.1 "Obblighi in caso di sinistro";
- procedere alla stima del danno con i criteri stabiliti dalla polizza.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziale. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

Art. 3.4.3 - Assicurazione per conto di terzi

La polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Arca Assicurazioni. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

L'accertamento dei danni e dell'indennizzo così effettuato è vincolante anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

Art. 3.4.4 - Stima del danno

L'ammontare del danno è determinato in base alle spese occorrenti per il rimpiazzo delle lastre danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche.

Art. 3.4.5 - Pagamento dell'indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'indennizzo, Arca Assicurazioni paga quanto dovuto, salvo che:

- il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza ad Arca Assicurazioni per il pagamento;
- ad Arca Assicurazioni venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione.

Art. 3.4.6 - Rinuncia al diritto di rivalsa

Arca Assicurazioni rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 Codice Civile nei confronti di terzi purché l'Assicurato o il Contraente non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile.

Sezione 4 - Elettronica

4.1.0 Garanzia base

Arca Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati alle "apparecchiature elettroniche", anche se di proprietà di terzi, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Si intendono compresi entro le somme assicurate:

- i danni alle apparecchiature causati allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso, nonché le spese di salvataggio;
- le spese, purché conseguenti ad un evento garantito, per la demolizione e lo sgombero dei residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata e per la rimozione ed il ricollocamento delle apparecchiature elettroniche assicurate, con il limite del 10% dell'indennizzo dovuto;
- le spese per gli onorari dei periti nominati in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano i sinistri, con il limite del 5% dell'indennizzo con il massimo di Euro 2.500 per sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, di un importo pari a Euro 100.

4.2.0 Garanzie Facoltative

(operanti solo se nella scheda di polizza è riportato il capitale assicurato)

Art. 4.2.1 - Fenomeno elettrico

In deroga a quanto indicato all'art. 4.3.2 I) delle Limitazioni, Arca Assicurazioni garantisce i danni imputabili a fenomeno elettrico su impianti, circuiti, macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche del fabbricato e del contenuto a condizione che gli impianti assicurati siano difesi con sistemi di protezione contro le sovratensioni, le oscillazioni della tensione di rete e le interruzioni dell'alimentazione elettrica e che il fenomeno elettrico abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato i predetti sistemi di protezione.

Sono esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

Questa garanzia è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto" e, qualora non sia rispettata la condizione di protezione degli impianti sopra indicata, con una franchigia di Euro 250.

Art. 4.2.2 - Maggiori costi

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento dei beni assicurati, Arca Assicurazioni rimborsa le spese, debitamente documentate, necessarie per il proseguimento dell'attività, sempre che tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino:

- uso di macchine ed impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi nonché di lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- prestazioni di servizi da terzi;
- affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento;
- adattamento di programmi e di apparecchiature nonché addestramento del personale, resi necessari per la prosecuzione dell'attività con impianti nuovi acquistati. Queste spese sono rimborsate sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la presente Garanzia Facoltativa.

Arca Assicurazioni non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivante da provvedimenti di Governo o di altra Autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato o del Contraente per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
- danni ai supporti di dati;
- ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" fino alla concorrenza, per singolo sinistro e per anno assicurativo, della somma assicurata, nei limiti del periodo di indennizzo. Il periodo di indennizzo inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il tempo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato e, comunque, non supera la durata massima di giorni 30/60 a seconda del periodo prescelto. Il rimborso medio giornaliero non può eccedere la diaria assicurata.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato **una franchigia pari al 5%** della somma assicurata.

Art. 4.2.3 - Supporti di dati

Arca Assicurazioni risponde dei danni materiali causati a nastri, dischi magnetici, programmi in licenza d'uso o altri "Supporti di dati" indennizzabili in base alle condizioni della presente Sezione.

In caso di danno Arca Assicurazioni indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti o danneggiati nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti - costituiti da informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato o Contraente a mezzo di programmi - e per la ricostituzione di quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso a uso memoria di massa. Sono esclusi i costi derivanti da perdite o alterazioni di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cestinatura per svista. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

L'Assicurazione è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto" entro i limiti indicati alla relativa partita di polizza.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di Euro 250.

4.3.0 Limitazioni

Art. 4.3.1 - Apparecchiature elettroniche in leasing

Se non diversamente convenuto, dall'assicurazione **sono escluse** le "Apparecchiature elettroniche" in leasing qualora già coperte da apposita assicurazione e, pertanto, le stesse non concorrono alla determinazione del valore delle cose assicurate.

Art. 4.3.2 - Esclusioni

Sono esclusi, se non diversamente convenuto, i danni:

- a) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;
- b) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- c) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati con dolo dall'Assicurato o Contraente;
- e) di incendio, fulmine, scoppio, implosione, esplosione, di bagnamento, di furto o di tentativo di furto e per smarrimenti;
- f) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento;
- g) per i quali deve rispondere il costruttore o il fornitore, limitatamente al componente difettoso, o il manutentore;
- h) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi nonché di traslochi;
- i) dovuti a mancata manutenzione o ad uso improprio non derivante da errata manovra o da imperizia o da negligenza;
- j) attribuibili a difetti noti all'Assicurato od al Contraente all'atto della stipulazione della polizza;

- k) a fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- l) di fenomeni elettrici in genere.

Art. 4.3.3 - Massimo indennizzo

Per ogni sinistro, in ogni caso, Arca Assicurazioni non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile per le spese di salvataggio.

4.4.0 Normativa

Art. 4.4.1 - Località assicurata

L'assicurazione vale per la località indicata nella scheda di polizza nell'ambito del fabbricato e degli spazi ad esso pertinenti.

Art. 4.4.2 - Dolo e colpa grave

Arca Assicurazioni risarcisce i danni anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente nonché da dolo o colpa grave delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

Art. 4.4.3 - Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato e del Contraente di circostanze aggravanti il rischio e le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni, salvo che Arca Assicurazioni dimostri che tali omissioni o inesattezze siano avvenute con dolo o colpa grave.

Ad Arca Assicurazioni spetterà il maggiore premio, proporzionale all'eventuale maggiore rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4.4.4 - Forma assicurativa

Le garanzie tutte della presente sezione sono prestate a "Primo Rischio Assoluto".

4.5.0 Sinistri

Art. 4.5.1 - Assicurazione per conto di terzi

La polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Arca Assicurazioni. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. L'accertamento dei danni e dell'indennizzo così effettuato è vincolante anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

Art. 4.5.2 - Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- dare avviso scritto del danno ad Arca Assicurazioni tramite AON, entro cinque giorni lavorativi dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, precisandone le modalità;
- far precedere quanto sopra da comunicazione telegrafica o con altro mezzo certo in caso di sinistro grave;
- precisare, appena sia noto, l'importo presumibile dei danni;
- in presenza di fatto doloso, inoltrare denuncia del sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia ad Arca Assicurazioni tramite AON con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate o distrutte, della loro qualità, quantità e valore;
- mettere a disposizione di Arca Assicurazioni e dei Periti ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno e la sua effettiva consistenza;
- conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento e alla quantificazione del danno da parte di Arca Assicurazioni senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna.

Art. 4.5.3 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara colpite cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o ne facilita il progresso, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 4.5.4 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle parti oppure, di comune accordo, **mediante Periti nominati** uno da Arca Assicurazioni ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti possono nominarne un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo e le decisioni saranno prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà al Contraente e per metà ad Arca Assicurazioni.

I Periti devono:

- accertare la causa, la natura e le modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e stabilire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate;
- verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi riportati all'art. 4.5.2 "Obblighi in caso di sinistro";
- procedere separatamente, per ciascuna partita colpita da sinistro, alla stima del valore degli enti assicurati alla partita stessa al momento del sinistro secondo quanto indicato dalle condizioni di polizza;
- procedere alla stima del danno con i criteri stabiliti nella polizza.

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola partita. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziale. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

Art. 4.5.5 - Stima del danno

L'ammontare del danno è pari al costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro o per sostituire le cose danneggiate o distrutte con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Per ciascun oggetto danneggiato non sono riconosciuti costi di riparazione superiori al costo di sostituzione dell'oggetto stesso.

Art. 4.5.6 - Valore a nuovo

L'assicurazione è prestata secondo il criterio "Valore a nuovo", il pagamento della differenza tra il danno stimato secondo il criterio "Valore a nuovo" e il criterio "Valore commerciale" sarà effettuato dalla Arca Assicurazioni a completamento della riparazione, rimpiazzo o ricostruzione purché effettuati entro 18 mesi dal sinistro.

Art. 4.5.7 - Pagamento dell'indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'indennizzo Arca Assicurazioni paga quanto dovuto, salvo che:

- a) il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Arca Assicurazioni per il pagamento;
- b) ad Arca Assicurazioni venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione.

Art. 4.5.8 - Rinuncia al diritto di rivalsa

Arca Assicurazioni rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente deve rispondere ai sensi di legge, le Società controllate, consociate e collegate, purché l'Assicurato o il Contraente non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile.

Tabella C – ELETTRONICA

Riepilogo scoperti /franchigie e massimi indennizzi

Capitolo	Garanzia / Argomento	Scoperto / Franchigia	Massimo Indennizzo
Garanzia Base (4.1.0)	Spese di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento	=	10% dell'indennizzo
	Onorari dei periti	=	5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 2.500 per sinistro
	Garanzia Base (art. 4.1.0)	Franchigia Euro 100	=
Garanzie Facoltative (4.2.0)	Fenomeno Elettrico (art. 4.2.1)	Franchigia Euro 250 (se non esistono protezioni degli impianti)	=
	Maggiori Costi (art. 4.2.2)	Franchigia 5% della somma assicurata	Adattamento dei programmi: 10% della somma assicurata
	Supporti di dati (art. 4.2.3)	Franchigia Euro 250	=

Sezione 5 – Responsabilità civile

5.1.0 Garanzie Basa

Art. 5.1.1 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Arca Assicurazioni si obbliga a tenere indenne, nel limite del massimale indicato nella scheda di polizza, l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose e animali;

in conseguenza di un fatto illecito verificatosi in relazione all'attività esercitata e descritta nella scheda di polizza, purché tale attività sia svolta con numero di addetti non superiore a quello indicato nella scheda stessa.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Relativamente alla copertura dell'attività "uffici" (cod.915) la garanzia è limitata alla sola conduzione dei locali, esclusa ogni responsabilità inerente all'attività commerciale o professionale.

Art. 5.1.2 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Arca Assicurazioni, nel limite del massimale indicato sulla scheda di polizza, **si obbliga a tenere indenne l'Assicurato**, purché in regola - al momento del sinistro - con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) **quale civilmente responsabile:**

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno), per gli infortuni (escluso le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 (danno biologico e danno morale), cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio (escluse le malattie professionali) dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%.

L'assicurazione è efficace anche nel caso l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione obbligatoria in conseguenza di inesatta interpretazione delle norme di legge in materia.

Sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti e limitatamente a quanto disposto ai punti a) e b), i prestatori di lavoro temporaneo (c.d. lavoratori interinali come previsto dalla Legge 196/97).

La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art.14 della Legge 12 giugno 1984 n.222.

Agli effetti della presente garanzia, limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L., i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

Art. 5.1.3 - Responsabilità personale dei dipendenti

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, delle persone ad essi equiparate (i soci dell'Assicurato, i collaboratori familiari e i c.d. lavoratori parasubordinati, purché iscritti all'I.N.A.I.L.) per danni da loro involontariamente cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro - nello svolgimento delle mansioni contrattuali, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626.

L'assicurazione R.C.O. comprende la responsabilità personale delle persone indicate al comma precedente per gli infortuni sofferti dai dipendenti e gli eventuali prestatori di lavoro parasubordinato o temporaneo.

Relativamente a tale estensione di garanzia, sempre nel limite del rispettivo massimale pattuito in polizza, Arca Assicurazioni risponde:

- per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 5.1.1;
- per quanto riguarda i danni cagionati ad altri prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 5.1.2. lettera a), sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravissime così come definite dal Codice Penale.

5.2.0 Limitazioni

Art. 5.2.1 - Limitazioni di garanzia

L'assicurazione R.C.T., nei limiti ed alle condizioni sottoindicate, comprende inoltre:

- a) la responsabilità civile che, a qualunque titolo, ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi dalle persone indicate nell'art. 5.1.3 e da quelle di cui il medesimo si avvale, in forma saltuaria ed occasionale, per l'espletamento dell'attività oggetto dell'assicurazione;
- b) limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, escluse le malattie professionali, i danni subiti dalle persone di cui l'Assicurato si avvale in forma saltuaria ed occasionale, sempre che dall'evento, imputabili all'Assicurato o a un suo dipendente del cui fatto egli debba rispondere, derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice Penale;
- c) i danni derivanti da detenzione ed impiego di carrelli elevatori, macchinari ed impianti, comunque azionati, di proprietà dell'Assicurato od a lui concessi in locazione o in comodato, purché usati per conto proprio, per le attività descritte in polizza, nell'ambito delle relative aree private;
- d) i danni derivanti da proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari od antenne ovunque installate. Limitatamente ai danni alle opere ed alle cose sulle quali le stesse sono applicate, la garanzia è prestata entro il limite di Euro 25.000 per anno assicurativo;
- e) i danni derivanti da partecipazione dell'Assicurato a mostre, esposizioni, fiere e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e smontaggio degli stand;
- f) i danni derivanti da esercizio di mense e spacci aziendali, uso di macchine distributrici di cibi e bevande. Sono considerati terzi i dipendenti;
- g) i danni derivanti da proprietà ed uso di serbatoi e relativi contenuti, colonnine di distribuzione del carburante per uso dell'Assicurato e di cabine di trasformazione di energia elettrica esistenti nell'ambito dell'attività assicurata;
- h) per le attività commerciali: i danni derivanti da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento merce, da lavori di installazione, manutenzione e riparazione presso terzi delle cose vendute. Sono esclusi i danni alle cose oggetto delle predette attività;
- i) i danni derivanti da servizio di pronto soccorso e/o medico prestato da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
- j) i danni derivanti da organizzazione di gite aziendali, con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e quelli imputabili al vettore;
- k) i danni derivanti da servizi di vigilanza e/o guardia nell'ambito dell'attività assicurata a mezzo di guardiani anche armati e/o cani da guardia di proprietà o in uso. Per i danni derivanti dall'impiego dei cani, la garanzia è prestata con una franchigia di Euro 100 per ogni sinistro;
- l) i danni subiti da:
 - 1) professionisti, agenti e rappresentanti, di cui l'Assicurato si avvalga in ordine alle attività svolte anche nell'eventualità di una loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione;
 - 2) titolari e dipendenti di ditte che possano prendere parte a lavori connessi all'attività assicurata o formanti oggetto dell'assicurazione;
 - 3) dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti, controlli e/o servizi in genere.
- m) i danni a cose altrui, escluso cose di terzi in consegna o custodia dell'Assicurato a qualsiasi titolo, derivanti da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'Assicurato o da lui detenuti. Questa garanzia è prestata con un massimo di copertura del 50% del massimale previsto in polizza con il limite di Euro 150.000 per ogni sinistro e per periodo assicurativo e con uno scoperto per ogni sinistro del 10% con il minimo di Euro 250;
- n) per le attività artigianali / industriali: i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori eseguiti presso terzi, che per natura, volume o peso non possono essere rimosse. Tale garanzia è prestata con un massimo risarcimento per ogni sinistro e per periodo assicurativo di Euro 50.000 con uno scoperto per ogni sinistro del 10% e con il minimo di Euro 100 fermo quanto previsto all'art. 5.2.2 f);
- o) i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termine di polizza. Questa garanzia è prestata con un massimo di risarcimento per sinistro e per periodo assicurativo di Euro 25.000 con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250;
- p) i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, con esclusione dei danni da incendio e mancato uso. Questa garanzia è prestata con una franchigia di Euro 100 per sinistro;

- q) la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi in occasione di lavoro dai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli che non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate escluso il conducente e le persone che si trovano con esso nella relazione di cui all'art. 5.3.3 a);
- r) la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali e degli impianti esterni ed interni dell'Attività assicurata, in quanto adibiti esclusivamente all'attività dichiarata. La garanzia comprende anche la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi; relativamente a quest'ultima, la garanzia è limitata alla responsabilità dell'Assicurato quale committente dei lavori. Sono comunque escluse le responsabilità derivanti al committente ai sensi del D.Lgs.494/96.

La garanzia non comprende i danni derivanti da:

- spargimenti d'acqua o rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture nel qual caso il risarcimento verrà corrisposto con una franchigia di Euro 250;
 - umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
- s) i danni cagionati ad autoveicoli e motoveicoli di terzi e/o dei dipendenti dell'Assicurato, posteggiati negli spazi di pertinenza dell'attività assicurata, esclusi i danni cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi. Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 100;
- t) i danni alle cose sollevate ed alle cose oggetto di carico e scarico. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250 per ogni sinistro, con il limite massimo di risarcimento di Euro 25.000 per sinistro e anno assicurativo; sono comunque esclusi i danni derivanti dalle anzidette operazioni effettuate da imprese edili, da attività svolte nei cantieri edili e quelle inerenti ai lavori di montaggio di carpenteria in genere;
- u) i danni alle cose che l'Assicurato ha in consegna, esclusi i danni derivanti da incendio e furto, con il massimo di Euro 25.000 per sinistro, con uno scoperto del 10% con minimo di Euro 250, fermo quanto previsto all'art. 5.4.1;
- v) i danni cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione; sono esclusi quelli derivanti da loro vizio originario e quelli da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano. Per i prodotti alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria venduti o somministrati nello stesso esercizio, sono compresi i danni derivanti da vizio originario (esclusa l'encefalopatia spongiforme). La garanzia opera durante il periodo di validità dell'assicurazione, e, comunque, non oltre un anno dalla consegna.

Art. 5.2.2 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;
- b) da furto;
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- e) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti;
- f) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si esplicano i lavori ed alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, salvo quanto previsto nell'art. 5.2.1 n);
- g) cagionati da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto all'art. 5.2.1 v);
- h) da detenzione o impiego di esplosivi non detenuti in conformità alle norme vigenti in materia;
- i) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
- j) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- k) da assunzione volontaria di responsabilità e non direttamente dalla legge;

- l) a condutture ed impianti sotterranei in genere ed a quelli ad essi conseguenti;
- m) arrecati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvale nell'esercizio dell'attività, salvo quanto disciplinato nell'art. 5.2.1 a);
- n) derivanti da attività esercitate dall'Assicurato ad eccezione di quelle indicate nella scheda di polizza;
- o) i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- p) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, di terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- q) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto.

5.3.0 Normativa

Art. 5.3.1 - Validità territoriale

L'Assicurazione R.C.T / R.C.O. vale per i danni che avvengano in tutti i Paesi Europei.

Art. 5.3.2 - Numero addetti

Il premio della presente polizza è stato determinato in base alla dichiarazione del numero delle persone addette all'attività esercitata.

Nel caso in cui tale numero dovesse aumentare, anche per effetto del ricorso al lavoro interinale o a prestatori di lavoro parasubordinato, l'Assicurato deve comunicare l'eventuale variazione del numero degli "Addetti" nei 15 giorni successivi.

In tal caso Arca Assicurazioni comunicherà all'Assicurato il nuovo premio di polizza.

Se l'Assicurato non accetta l'adeguamento del premio, Arca Assicurazioni può recedere dall'assicurazione della presente Sezione con preavviso di 30 giorni.

Arca Assicurazioni, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di rischio non corso.

In caso di sinistro, Arca Assicurazioni rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile a condizione che il numero degli "Addetti", compresi gli eventuali lavoratori temporanei e/o parasubordinati, risulti superiore di una sola unità, rispetto a quello originariamente dichiarato, per effetto di variazioni intervenute dopo la stipulazione del contratto.

Art. 5.3.3 - Persone non considerate "terzi"

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i dipendenti, anche di fatto, nonché coloro che riportano il danno in conseguenza della partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto previsto nell'art. 5.2.1 b). Sono considerati terzi i dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

Art. 5.3.4 - Pluralità di assicurati

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i massimali previsti in Polizza rappresentano il limite del risarcimento complessivo dovuto da Arca Assicurazioni.

Tuttavia i massimali verranno utilizzati in via prioritaria a copertura dell'Assicurato-Contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri Assicurati.

5.4.0 Condizioni particolari

(Integrano la Normativa R.C.T. quando questa riguardi uno o più dei rischi sotto indicati)

Art. 5.4.1 - Danni ai veicoli in consegna o custodia

A parziale deroga dell'art. 5.2.1 u), se l'attività assicurata comporta la riparazione di veicoli, nonché la loro detenzione in consegna e custodia per operazioni di manutenzione, di riparazione e di installazione di accessori, l'assicurazione è estesa ai danni subiti dai veicoli anche sollevati, in consegna o custodia all'Assicurato, ovvero sotto manutenzione o riparazione purché detti danni si verifichino nell'officina o relativa pertinenza e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione o manutenzione meccanica. Tale garanzia è prestata con uno **scoperto del 20% con il minimo di Euro 250 e con un massimo risarcimento di Euro 5.000 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo, ferma restando l'esclusione dei danni da incendio e furto.**

Art. 5.4.2 - Lavori di ristrutturazione di fabbricati

Premesso che per lavori di ristrutturazione si intendono le operazioni di riassetto di un fabbricato consistenti nella demolizione e/o ricostruzione e/o sopraelevazione di parti di esso per modificarne o ripristinarne la funzionalità, per i danni a cose l'assicurazione è prestata, con una franchigia di Euro 250 per sinistro e con il **limite massimo di risarcimento di Euro 50.000 per sinistro e anno assicurativo**, per le cose che si trovano nei locali nei quali si eseguono i lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse, e per le cose che si trovano in altri locali dello stesso fabbricato.

Art. 5.4.3 - Lavoro in subappalto (escluso edilizia)

Premesso che l'Assicurato può appaltare o subappaltare ad altre ditte regolarmente costituite lavori, servizi e/o prestazioni in genere, attinenti all'attività assicurata descritta in polizza, **in misura non superiore al 20% del fatturato annuo, si conviene che la garanzia si intende estesa:**

- alla responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle imprese o persone sopra indicate mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso;
- a parziale deroga dell'art. 5.3.3 c), agli infortuni (con esclusione delle malattie professionali) subiti in occasione di lavoro dai titolari delle imprese sopra indicate o dai loro dipendenti in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite all'art. 583 del Codice Penale, nei limiti ed alle condizioni, in quanto applicabili, indicate nell'art. 5.1.2.

Art. 5.4.4 - Gommisti

Premesso che per gommista si intende un centro di assistenza veicoli caratterizzato da vendita di pneumatici e loro accessori, sostituzione e/o riparazione di pneumatici, limitatamente ai lavori previsti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, Legge n. 122 del 5 febbraio 1992, a parziale deroga del disposto di cui all'art. 5.2.2 g), la copertura è operante anche per i danni verificatisi entro 30 giorni dalla data di riconsegna del veicolo e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza. La garanzia per i danni a cose è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 250.

Per i danni a cose la garanzia è prestata fino alla concorrenza complessiva di Euro 25.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo.

Art. 5.4.5 - Parrucchieri, centri di estetica

L'assicurazione comprende anche i danni:

- cagionati in occasione dei servizi professionali prestati a domicilio dei clienti;
- corporali derivanti direttamente dall'applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedano preventivo controllo medico. La garanzia è valida in quanto l'applicazione o il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni dalla data dell'applicazione o del trattamento e, comunque, non oltre la data della scadenza di polizza; questa estensione di garanzia è prestata **fino alla concorrenza di Euro 25.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo.**

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte della persona che causa il danno, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essa svolta.

Art. 5.4.6 - Lavanderie, tintorie e stirerie

Limitatamente alle lavanderie, tintorie e stirerie, a parziale deroga dell'art. 5.2.2 f), la garanzia è estesa alla distruzione o deterioramento delle cose sulle quali si eseguono i lavori.

Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti a smarrimento o furto delle cose consegnate.

Questa estensione di garanzia è prestata, per ogni sinistro, con il massimo di risarcimento di Euro 2.500 per sinistro ed anno assicurativo e con una franchigia di Euro 100.

5.5.0 Garanzie speciali

(valide solo se richiamate sulla scheda di polizza)

Art. 5.5.1 - R.C. postuma per autofficine, carrozzerie ed elettrauto (escluso gommisti)

La garanzia è operante per i danni subiti e/o causati da veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge e a condizione che il danno si manifesti entro sei mesi dalla data di riconsegna ai clienti. **Restano comunque esclusi** i danni da mancato uso o disponibilità del veicolo.

Per i danni a cose, **questa garanzia speciale è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di Euro 250 e con un massimo risarcimento di Euro 10.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

Art. 5.5.2 - R.C. postuma per altre attività, compresi idraulici ed imbianchini (escluso edilizia)

La garanzia è operante per i danni conseguenti ad errori o difetti di esecuzione dei lavori di installazione o manutenzione o riparazione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere (esclusi i veicoli a motore, natanti e loro parti) a condizione che il danno si manifesti entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori stessi o, se previsto dal contratto di appalto o da norma di legge, entro dodici mesi dalla data di effettuazione di eventuali collaudi.

L'assicurazione non comprende:

- i danni agli impianti, apparecchiature e/o cose installate, riparate, mantenute e qualsiasi spesa inerente la sostituzione o la riparazione degli stessi;
- i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità degli impianti, apparecchiature e/o cose installate, riparate o mantenute.

Per i danni a cose, **questa garanzia speciale è prestata con una franchigia fissa di Euro 250 per ogni sinistro e con un massimo risarcimento di Euro 30.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

Art. 5.5.3 - Danni da furto (per edilizia)

La garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature o ponteggi eretti dall'Assicurato.

Questa garanzia speciale è prestata con **uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di Euro 250 e con un massimo risarcimento di Euro 25.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

Art. 5.5.4 - Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 5.2.2 p), la garanzia comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze, di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Questa garanzia speciale è prestata con **una franchigia fissa di Euro 2.500 per sinistro e con un massimo risarcimento di Euro 25.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

5.6.0 Sinistri

Art. 5.6.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve, entro 5 giorni lavorativi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, darne avviso scritto, il più possibile circostanziato, indicando approssimativamente l'entità del danno, ad Arca Assicurazioni tramite AON; in caso di sinistro di notevole gravità, la denuncia deve essere preceduta da un telegramma o da altro mezzo certo.

Nel caso di sinistro occorso ai prestatori di lavoro (R.C.O.), l'Assicurato deve trasmettere copia del verbale redatto dagli ispettori dell'A.S.L. incaricati delle prime indagini.

Art. 5.6.2 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

Arca Assicurazioni ha diritto di assumere, previa comunicazione all'Assicurato e fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando, ove occorra, legali e tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Arca Assicurazioni ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato per il pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

In ogni caso, restano a carico di Arca Assicurazioni le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Arca Assicurazioni ed Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse.

Nell'ipotesi in cui Arca Assicurazioni assuma la gestione delle vertenze non saranno rimborsate le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Tabella D – RESPONSABILITÀ CIVILE
Riepilogo scoperti /franchigie e massimi indennizzi

Capitolo	Garanzia / Argomento	Scoperto / Franchigia	Massimo Indennizzo per sinistro ed anno assicurativo
Limitazioni (5.2.0)	Proprietà ed uso di insegne (danni alle opere e alle cose) (art. 5.2.1 /d)	=	Euro 25.000
	Vigilanza con impiego di cani (art. 5.2.1 /k)	Franchigia Euro 100	=
	Danni da incendio a cose di Terzi (art. 5.2.1 /m)	Scoperto 10% minimo Euro 250	50% del massimale (massimo Euro 150.000)
	Lavori presso Terzi (art. 5.2.1 /n)	Scoperto 10% minimo Euro 100	Euro 50.000
	Interruzione di attività (art. 5.2.1 /o)	Scoperto 10% minimo Euro 250	Euro 25.000
	Danni a mezzi sotto carico e scarico (art. 5.2.1 /p)	Franchigia Euro 100	=
	Proprietà / Conduzione di fabbricati (spargimento di acqua) (art. 5.2.1 /r)	Franchigia Euro 250	=
	Veicoli posteggiati (art. 5.2.1 /s)	Franchigia Euro 100	=
	Danni a cose sotto carico e scarico (art. 5.2.1 /t)	Scoperto 10% minimo Euro 250	Euro 25.000
	Danni a cose in consegna (art. 5.2.1 /u)	Scoperto 10% minimo Euro 250	Euro 25.000
Condizioni Particolari (5.4.0)	Danni a veicoli in consegna o custodia (art. 5.4.1)	Scoperto 20% minimo Euro 250	Euro 5.000
	Lavori di ristrutturazione di fabbricati (art. 5.4.2)	Franchigia Euro 250	Euro 50.000
	Gommisti (art. 5.4.4)	Scoperto 10% minimo Euro 250	Euro 25.000 (per danni a cose)
	Parrucchieri, centri di estetica (art. 5.4.5)	=	Euro 25.000
	Lavanderie / Stirerie (art. 5.4.6)	Franchigia Euro 100	Euro 2.500
Garanzie Speciali (5.5.0)	Postuma per autofficine (per danni a cose) (art. 5.5.1)	Scoperto 20% minimo Euro 250	Euro 10.000
	Postuma per altre attività (per danni a cose) (art. 5.5.2)	Franchigia Euro 250	Euro 30.000
	Danni da furto (per edilizia) (art. 5.5.3)	Scoperto 20% minimo Euro 250	Euro 25.000
	Danni da inquinamento accidentale (art. 5.5.4)	Franchigia Euro 2.500	Euro 25.000

PMI Multirischi per l'imprenditore

Assicurazione multirischi dell'imprenditore

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi Diritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la natura del contratto lo preveda, il trattamento potrà riguardare anche dati di altri eventuali soggetti interessati indicati nello stesso, per le finalità e nei termini di seguito riportati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti (1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali (2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie.

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste, nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo (3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza (4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano le note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso (5).

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale "My Arca", all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol (7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (8) (si veda anche nota 4).

La informiamo che nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 25 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

I Suoi dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche, di verifica documentale, di facilitazione assistenza clienti nonché di prevenzione o accertamento di frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Vita S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Vita S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.

3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società) per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.

4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.

6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

7) Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.unipol.com.

8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.